

Allegato al rep.

STATUTO

"Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a."

><

Titolo I

Denominazione, oggetto, durata e sede

Articolo 1 - Denominazione.

1.1 In applicazione del Decreto Ministeriale 12 novembre 1997 n. 521 e del *"Regolamento per l'affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale"* (*"Regolamento AG"*) approvato da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 52/2014 in data 18 novembre 2014, richiamate la *"Convenzione per l'affidamento dell'aeroporto demaniale di Reggio Emilia per l'aviazione generale"* stipulata in data 23 giugno 2015 al prot. 67768DG da ENAC e Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l., nonché la determinazione del Direttore Generale di ENAC in data 2 luglio 2015 prot. 27/DG mediante la quale ENAC ha affidato in concessione alla società Aeroporto di Reggio Emilia srl l'aeroporto di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento AG, per un periodo di anni venti a decorrere dalla data del provvedimento, è costituita, per la gestione in concessione dell'aeroporto di Reggio Emilia, a seguito di trasformazione della società Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l., una società per azioni denominata *"Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a."* (nel seguito indicata anche come *"Società"*).

Articolo 2 - Oggetto sociale.

- 2.1** L'oggetto principale della Società consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio della attività aeroportuale dell'aeroporto di Reggio Emilia, per l'esercizio del traffico civile, commerciale e turistico, nonché delle attività connesse e collegate. La Società ha altresì ad oggetto la migliore gestione, anche tramite lo strumento della subconcessione, dell'area non operativa dell'aeroporto di Reggio Emilia, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti nonché degli atti che disciplinano la concessione dell'area aeroportuale.
- 2.2** Rientra nelle finalità della Società da un lato ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico aereo dell'aeroporto di Reggio Emilia, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti aeroportuali, dall'altro lato ogni iniziativa per la gestione dell'area non operativa dell'aeroporto, dotandola delle infrastrutture e dei servizi necessari e opportuni per una sempre più efficace sua integrazione nel tessuto della città di Reggio Emilia, anche in attuazione di quanto previsto dalla concessione e dagli atti che l'hanno preceduta.
- 2.3** Si intendono compresi nello scopo sociale:
- 2.3.1** la progettazione, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento richieste dal sistema aeroportuale, le manutenzioni, le innovazioni, i completamenti ed ampliamenti del sistema aeroportuale stesso e delle relative pertinenze;

- 2.3.2** la gestione dei servizi aeroportuali, nonché di altri servizi particolari connessi o comunque utili all'esercizio del sistema aeroportuale anche mediante appalti o subconcessioni;
- 2.3.3** qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento del fini sociali, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni o interessenze sotto qualsiasi forma in altre Società od imprese, aventi ad oggetto analogo o affine o connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente. Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in maniera non prevalente, tenendo conto delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge (con particolare riferimento alla Legge 5 luglio 1991 n.197, al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 e successive integrazioni ed altresì al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58).

Articolo 3 - Durata della società.

- 3.1** La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
- 3.2** La durata della Società potrà essere prorogata o la Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, con le modalità e le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, fatto salvo, nel primo caso, il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

Articolo 4 - Sede sociale e domicilio dei soci.

- 4.1** La Società ha sede nel territorio del Comune di Reggio nell'Emilia

all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

- 4.2** L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie.
- 4.3** Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, ove nominato, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri Sociali.
- 4.4** I Soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società, l'indirizzo di posta elettronica rilevante per i rapporti sociali, indirizzo che deve essere acquisito agli atti sociali.

Titolo II

Capitale sociale, azioni, finanziamento, obbligazioni, patrimoni destinati

Articolo 5 - Capitale sociale. Azioni.

5.1 Il Capitale sociale è determinato in euro 2.300.000,00 (duemilioneitrecentomila) ed è diviso:

5.1.1 in numero 2.091.749,00
(duemilioneinovanomilasettecento-
quarantanove/00) azioni di categoria A, del valore nominale di euro 1 (uno) ciascheduna;

5.1.2 in numero 208.251,00
(duecentottomiladuecentocinquantuno/00) azioni di categoria B,
del valore nominale di euro 1 (uno) ciascheduna.

5.2 Le azioni di categoria A attribuiscono ai possessori, ai sensi dell'articolo 2348 comma 2 codice civile:

- 5.2.1** il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti nonché del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti in favore delle azioni di categoria B e comunque in favore di speciali categorie di azioni;
- 5.2.2** il diritto ad una parte, proporzionale al numero di azioni di categoria A possedute in relazione al totale delle azioni di categoria A, degli utili netti e del patrimonio risultante dal rendiconto finale dei patrimoni destinati ad uno specifico affare eventualmente costituiti dalla Società ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile, limitatamente a quei patrimoni destinati all'interno dei quali siano conferiti o comunque confluiscono contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti, a prescindere dall'entità del contributo pubblico, utili e patrimonio dalla partecipazione ai quali sono totalmente escluse le azioni di categoria B.
- 5.3** Le azioni di categoria B attribuiscono ai possessori, ai sensi dell'articolo 2348 comma 2 codice civile:
- 5.3.1** il diritto ad una parte proporzionale, pari, per ciascuna azione di categoria B, al doppio del corrispondente diritto spettante per ciascuna azione ai possessori di azioni di categoria A, degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, utili netti e patrimonio netto calcolati escludendo dalla base di calcolo, rispettivamente, gli utili e il patrimonio risultanti dal rendiconto finale dei patrimoni destinati ad uno specifico affare eventualmente costituiti dalla Società ai sensi degli articoli 2447

bis e seguenti codice civile, limitatamente a quei patrimoni destinati all'interno dei quali siano conferiti o comunque confluiscono contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti, a prescindere dall'entità del contributo pubblico, utili e patrimonio questi ultimi dalla partecipazione ai quali sono totalmente escluse le azioni di categoria B;

5.3.2 il diritto ad essere postergate totalmente alle azioni di categoria A in caso di riduzione del capitale sociale, nel senso che il valore nominale delle azioni di categoria B verrà inciso soltanto dopo che le perdite abbiano annullato il valore delle azioni di categoria A.

5.4 La Società avrà facoltà di non emettere i relativi titoli azionari; in tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

5.5 Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione alla ammissione di nuovi soci o per affrontare specifici programmi sociali, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci approvata dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. In deroga al disposto dell'articolo 2342 comma 1 codice civile, il capitale sociale potrà essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimenti in natura o conferimenti di crediti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, sulla base di quanto stabilito in sede di decisione di aumento di capitale e nel rispetto dell'articolo 2343 codice civile.

5.6 L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di azioni

aventi diritti diversi, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti, sia patrimoniali che amministrativi, spettanti ai possessori di tali azioni, ai sensi dell'articolo 2348 codice civile.

- 5.7** In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni della medesima categoria possedute alla data di delibera dell'aumento; si applica l'art. 2441 del Codice Civile. Il diritto di opzione sussiste esclusivamente nell'ambito della medesima categoria di azioni, nel senso che il possesso delle azioni di categoria A non attribuisce un diritto di opzione in caso di emissione di azioni di categoria B e, viceversa, il possesso di azioni di categoria B non attribuisce diritto di opzione in caso di emissione di azioni di categoria A.

Le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di opzione saranno stabiliti dalla Assemblea Straordinaria degli azionisti in sede di deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà essere escluso o limitato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti, contestualmente alla deliberazione di aumento di capitale; tale delibera dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno $2/3$ (due terzi) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

- 5.8** Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 12.11.1997 n. 521, almeno un quinto del capitale sociale deve essere posseduto, in qualsiasi momento, da Enti o Soci pubblici. L'acquisto da parte di Soci privati di partecipazioni azionarie, sia di maggioranza che

di minoranza, avviene previo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 12.11.1997 n. 521, e successive modificazioni ed integrazioni, o comunque ai sensi della legge tempo per tempo vigente. E' assicurata la piena osservanza di dette norme disponendosi che esse debbano in ogni modo prevalere su qualsiasi altra disposizione di rango inferiore.

- 5.9** Qualora le azioni siano colpite da pignoramento o da sequestro o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, tramite raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.
- 5.10** Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 5.11** La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata sino a quando i precedenti aumenti non siano stati integralmente sottoscritti.
- 5.12** Con riferimento all'articolo 2352 del codice civile, si conviene espressamente che, in caso di pegno ovvero di usufrutto, il diritto di voto spetti al Socio e non al creditore pignoratizio ovvero all'usufruttuario.
- 5.13** In caso di trasferimento mortis causa, è data facoltà alla Società di acquistare le azioni del de cuius ovvero, in alternativa, accettare in qualità di Soci gli eredi. La liquidazione di cui sopra avverrà sulla base

di una situazione patrimoniale specifica alla data di morte del de cuius e senza tener conto dell'avviamento.

Articolo 6 - Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o amministrativi.

6.1 L'Assemblea Straordinaria dei Soci, con le maggioranze di cui all'articolo 17 secondo comma dello Statuto, a fronte di apporti di Soci o di terzi, anche di opera o di servizi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, consistenti in certificati di partecipazione dotati del diritto di partecipare agli utili, se del caso in misura maggiore rispetto al diritto spettante alle azioni, e postergati nelle perdite, aventi contenuto patrimoniale o amministrativo, meglio definiti dall'Assemblea nella delibera di emissione ed eventualmente riportati dal presente Statuto, con esclusione della possibilità di attribuire il diritto di voto nell'assemblea generale della Società.

6.2 La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi disporrà in ordine alla ammissibilità della loro circolazione e, ove ammessa, alla legge della loro circolazione. La medesima deliberazione disciplinerà, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e per quanto da esso o dalla legge non direttamente disposto, le modalità e le condizioni di emissione, i diritti conferiti dagli strumenti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

Articolo 7 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

7.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai

sensi e nei limiti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

- 7.2** La deliberazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dall'articolo 2447 ter codice civile, deve indicare esplicitamente se, tra i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato, siano presenti o è previsto siano presenti contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti, anche ai fini di cui al comma 5.2 dell'articolo 5 dello Statuto.

Articolo 8 - Finanziamenti alla Società.

- 8.1** I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società dai Soci, anche non in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, che risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 3 (tre) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).
- 8.2** Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi. L'Assemblea, qualora determini la fruttuosità dei finanziamenti determinerà anche il tasso degli interessi. La Società, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, potrà altresì ottenere finanziamenti anche da non soci, con obbligo di rimborso.

Articolo 9 - Obbligazioni.

9.1 La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, previa conforme deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, deliberazione che determinerà anche le modalità di collocamento e di estinzione e la misura dell'interesse da corrispondere.

Articolo 10 - Recesso del Socio.

10.1 Il Socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile. Per quanto qui non esplicitamente disciplinato, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 2437 bis a 2437 quater del codice civile.

10.2 Il Socio che intenda recedere deve comunicare la propria intenzione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che la legittima. A tal fine l'Organo Amministrativo deve tempestivamente comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo per i Soci stessi al sorgere del diritto di recesso. In detta comunicazione devono essere elencati:

10.2.1 le generalità del Socio recedente;

10.2.2 il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

10.2.3 il numero e il valore nominale delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

10.3 La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la stessa giunga all'indirizzo della Società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità

della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica della decisione al recedente.

10.4 Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

10.5 La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata dal recedente e dalla Società di comune accordo. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il valore sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, dell'avviamento, di ogni altra circostanza e condizione significativa ai sensi dell'articolo 2437 ter codice civile. Le spese della perizia dell'esperto sono a carico per metà del Socio recedente e per metà a carico della Società; qualora tuttavia dalla perizia emerga che il valore delle azioni oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento a quanto richiesto dal Socio recedente, l'intero costo della perizia grava sul recedente.

10.6 L'esercizio del recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la Società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Titolo III

Gli Organi della Società. L'Assemblea.

Articolo 11 - Assemblea.

11.1 L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

11.2 Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 c.c.

Articolo 12 - Luogo di convocazione.

12.1 L'Assemblea è convocata presso la sede della Società oppure altrove, purchè in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 13 - Convocazione.

13.1 L'Assemblea Ordinaria è obbligatoriamente convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, si applica il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.

13.3 L'Assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai Soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

13.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai Soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di

comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e la maggioranza dell'Organo di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali si ritenga non sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al presente comma 13.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo non presenti.

Articolo 14 - Intervento in Assemblea.

14.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

14.2 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- 14.2.1** sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 14.2.2** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 14.2.3** sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 14.2.4** ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- 14.3** Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'Assemblea.
- 14.4** In caso di Socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottraggono dal valore nominale del capitale sociale le azioni delle quali è titolare il Socio in conflitto d'interessi.
- 14.5** Ai fini della totalitarietà dell'Assemblea, occorre che gli Amministratori

e i membri dell'Organo di Controllo, assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi, agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e ai membri dell'Organo di Controllo che siano rimasti assenti nonché, se nominato, al Revisore Contabile.

Articolo 15 - Rappresentanza.

15.1 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato in originale chirografo o via posta elettronica certificata con firma digitale. In quest'ultimo caso la trasmissione deve avvenire anche all'indirizzo pec della Società.

15.2 La delega non può essere conferita in via generale o per più assemblee, ma esclusivamente in relazione a ciascuna singola assemblea. La delega non può essere rilasciata in bianco.

15.3 La delega non può essere conferita agli Amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo e ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dell'Organo Amministrativo o dell'Organo di Controllo o ai dipendenti di questi.

Articolo 16 - Presidenza.

16.1 La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ovvero, in caso di loro impedimento o assenza, al consigliere più anziano di età. In via

subordinata, l'Assemblea designa come presidente, a maggioranza semplice del capitale presente, uno qualsiasi degli intervenuti.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo.

16.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

16.4 Il verbale deve indicare, quantomeno:

16.4.1 la data dell'Assemblea;

16.4.2 anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

16.4.3 le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

16.5 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.6 Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle

decisioni dell'Assemblea.

16.7 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 17 - Quorum.

17.1 L'Assemblea Ordinaria:

17.1.1 in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

17.1.2 in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

17.2 L'Assemblea Straordinaria:

17.2.1 in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; le sue deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza del Capitale Sociale;

17.2.2 in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del Capitale Sociale.

17.3 Per gli aumenti di Capitale Sociale vale quanto disciplinato dal comma 5.5 dell'articolo 5 del presente Statuto. Restano comunque salve le disposizioni normative ovvero le disposizioni contenute all'interno del

presente Statuto che, per particolari delibere, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 18 - Deliberazioni dell'Assemblea.

18.1 Spetta all'Assemblea Ordinaria:

18.1.1 deliberare nelle materie previste dall'articolo 2364 codice civile;

18.1.2 deliberare in ordine alla scelta tra Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico, nominare i membri del Consiglio di Amministrazione o nominare l'Amministratore Unico;

18.1.3 nominare i componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

18.1.4 approvare il bilancio dell'esercizio e le relazioni accompagnatorie previste per legge;

18.1.5 approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;

18.1.6 deliberare sulle necessarie autorizzazioni all'Organo Amministrativo per compiere operazioni immobiliari di valore superiore ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) nonché per l'acquisto di partecipazioni di controllo in altri enti o società;

18.1.7 deliberare la approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti, sia di massima che esecutivi, inerenti la costruzione di immobili;

18.1.8 deliberare la realizzazione, la ristrutturazione, il restauro o comunque l'acquisto, sotto qualsiasi forma, di immobili laddove l'intervento comporti un onere per la società superiore ad euro

300.000,00 (trecentomila/00) nonché la concessione di ipoteche o privilegi sui beni sociali;

18.1.9 deliberare la assunzione di mutui, finanziamenti o prestiti di qualsiasi tipo presso istituti di credito o soggetti giuridici di qualsiasi tipo per importi superiori a euro 100.000,00 (centomila/00) nonché la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie in genere;

18.1.10 deliberare in merito al compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale, prendendo a riferimento in quest'ultimo caso le tariffe professionali;

18.1.11 deliberare su ogni altra materia riservata dalla legge o dal presente Statuto.

18.2 Spetta all'Assemblea Straordinaria:

18.2.1 deliberare nelle materie previste dall'articolo 2365 codice civile;

18.2.2 deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello Statuto;

18.2.3 decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;

18.2.4 decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza della legge o del presente Statuto, nonché su ogni argomento che l'Organo Amministrativo sottoponga alla sua approvazione.

Articolo 19 - Assemblee Speciali.

19.1 Si riuniscono in Assemblee Speciali, avendone diritto al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidano sui loro diritti:

- 19.1.1** per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
- 19.1.2** per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del Codice Civile, in conformità all'articolo 6 del presente Statuto;
- 19.1.3** per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
- 19.2** Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 19.1 sono inefficaci se non approvate dall'Assemblea Speciale.
- 19.3** L'Assemblea Speciale:
- 19.3.1** nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società;
- 19.3.2** approva o rigetta le delibere dell'Assemblea Generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- 19.3.3** delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- 19.3.4** delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto, approvandone il rendiconto;
- 19.3.5** delibera sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce;

19.3.6 delibera sulle altre materie di interesse comune.

19.4 La convocazione della Assemblea Speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'Organo Amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

19.5 La procedura inerente lo svolgimento della Assemblea Speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea della Società.

19.6 La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

19.7 Amministratori e componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di partecipare senza voto alla Assemblea Speciale.

19.8 Le delibere della Assemblea Speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 codice civile.

19.9 Ai Soci spetta il diritto di agire individualmente, laddove l'Assemblea Speciale non abbia deliberato in merito.

19.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 codice civile.

19.11 La forma e le maggioranze delle Assemblee Speciali sono quelle delle Assemblee Straordinarie.

Articolo 20 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari.

20.1 L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai Soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile che rappresentino, anche congiuntamente il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Titolo IV

Gli Organi della Società. L'Organo Amministrativo.

Articolo 21 - Amministrazione della Società.

21.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci, ovvero da un Amministratore Unico, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

21.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari quali, a titolo esemplificativo, l'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011 n. 120 e del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 *"Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, costituite in Italia e controllate dalle PP.AA., ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.120"*, almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato.

21.3 Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate

dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, a pena di decadenza, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente.

21.4 Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente.

21.5 I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente uno per uno, due o tre secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

21.6 Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, all'esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine

di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

21.7 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui per deliberazione dell'Assemblea la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non avvenga sulla base di liste, ovvero nel caso in cui l'Assemblea opti per la nomina di un Amministratore Unico, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

21.8 Gli Amministratori così nominati durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 1994, n. 444, qualora l'Organo Amministrativo non sia ricostituito alla suindicata scadenza, lo stesso Organo Amministrativo si

intende prorogato in carica per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla medesima data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio. Per tutto il suddetto periodo di proroga l'Organo Amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

21.9 Gli Amministratori sono rieleggibili.

21.10 La cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione comporta l'immediata decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, così come nel caso di cessazione dell'Amministratore Unico, si applicherà il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

21.11 Gli Amministratori possono essere revocati con delibera dell'Assemblea, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto all'Amministratore revocato a titolo di indennizzo o risarcimento del danno anche in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di Amministratore della Società quale accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia a qualsivoglia indennità o risarcimento del danno quale conseguenza della eventuale revoca ante tempus.

Articolo 22 - Presidente, Vice Presidente. Consigliere delegato.

22.1 Salvo che l'Assemblea dei Soci abbia provveduto alla sua nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto fra i suoi membri dal Consiglio stesso.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare altresì un Vice-

Presidente, con o senza poteri delegati, ed ha facoltà di nominare uno o più Consiglieri Delegati e un Comitato esecutivo, attribuendo loro specifiche deleghe attinenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Società. La carica di Presidente e, in caso di nomina, quella di Consigliere Delegato possono essere affidate ad una medesima persona.

22.3 Gli Amministratori titolari di deleghe devono riferire al Consiglio di Amministrazione in merito al loro operato nell'ambito della delega conferita attraverso rendiconto scritto trimestrale.

22.4 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, procuratori ad negotia ed ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

23.1 Il Consiglio si raduna, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Presidente dell'Organo di Controllo o, se diverso, dal soggetto incaricato del controllo contabile sulla Società.

23.2 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, della cui sussistenza dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

23.2.1 che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

23.2.2 che sia consentito al Presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

23.2.3 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

23.2.4 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

23.3 In caso di teleconferenza il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

23.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento, dal VicePresidente eventualmente in carica. In caso di assenza o impedimento anche del VicePresidente eventualmente in carica, le riunioni consiliari sono presiedute dal più anziano tra i consiglieri presenti.

23.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, anche se estraneo al Consiglio, eletto in apertura della seduta.

Articolo 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

24.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da un suo delegato con lettera raccomandata, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica o mezzo equivalente che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, indicante la data, l'ora, il luogo e la causale della riunione,

da inviarsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

24.2 In caso di urgenza i termini di convocazione di Amministratori e Sindaci sono ridotti a un giorno libero prima della data della riunione dell'Organo Amministrativo.

24.3 Saranno tuttavia valide le sedute, anche non convocate nel rispetto delle formalità di cui sopra, purché vi prenda parte la totalità dei componenti in carica dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

Articolo 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

25.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica fra i quali vi sia anche il Presidente o il VicePresidente se nominato.

25.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le materie di seguito indicate per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica:

25.2.1 predisposizione dell'organica programmazione ed elaborazione delle direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statuari;

25.2.2 elaborazione delle proposte di modifica statutaria da sottoporsi all'approvazione assembleare;

25.2.3 nomina e revoca del Direttore Generale;

25.2.4 partecipazione della Società a enti, istituti, organismi e società qualora l'importo della partecipazione sia superiore alla somma

di euro cinquecentomila e ferma restando la competenza assembleare nei casi previsti dal presente Statuto;

25.2.5 redazione di eventuali regolamenti esecutivi relativi all'applicazione dello Statuto;

25.2.6 delega di proprie attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega.

25.3 In caso di parità di voti prevale, in ogni caso, il voto di colui il quale presiede l'adunanza consiliare.

Articolo 26 - Poteri dell'Organo Amministrativo.

26.1 L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, eccettuato solo quanto, per legge o per il presente Statuto, è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

26.2 Spetta inoltre all'Organo Amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 2365 C.C.:

26.2.1 l'istituzione e la soppressione, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e agenzie;

26.2.2 l'adozione delle deliberazioni necessarie per garantire gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

26.2.3 l'indicazione di quali, tra gli Amministratori, hanno la rappresentanza della Società;

26.2.4 la costituzione dei patrimoni distinti di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

26.3 L'Organo Amministrativo corrisponde alle esigenze informative degli

Enti Locali soci fornendo i Report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'articolo 147 quater del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 27 - Compenso degli Amministratori.

27.1 Agli Amministratori spetterà un compenso così come determinato dall'Assemblea dei Soci, nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa.

27.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e comunque nei limiti dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, così come determinato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, ultimo periodo, del Codice Civile, nonché delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28 - Rappresentanze sociali.

28.1 La rappresentanza della Società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, sia in sede giudiziale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono all'Amministratore Unico o, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, al VicePresidente eventualmente nominato; competono, inoltre, al Consigliere Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferiti.

- 28.2** Fatto salvo quanto previsto agli articoli che precedono, la rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere conferite dall'Organo Amministrativo a singoli Amministratori, nonché, a mezzo procura, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, peraltro sempre per determinati atti o categorie di atti.
- 28.3** Il Presidente del Consiglio di Amministratore o l'Amministratore Unico possono conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza della Società in giudizio.

Titolo V

Gli organi della Società. Il Collegio Sindacale. Revisione legale dei Conti.

Articolo 29 - Il Collegio Sindacale.

- 29.1** Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 29.2** L'Assemblea nomina un membro effettivo ed i due membri supplenti - questi ultimi appartenenti a due generi differenti - del Collegio Sindacale e ne determina - per tutta la durata dell'incarico - il compenso. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e 3, del Decreto del Ministero dei Trasporti del 12.11.1997 n. 521 è riservata al Ministero del Tesoro dello Stato Italiano (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale ed è riservata

al Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) la nomina di un membro effettivo del Collegio. L'efficacia delle nomine ministeriali suddette, laddove esse siano tempestive e, dunque, precedenti all'Assemblea dei Soci avente ad oggetto la nomina dell'Organo di Controllo, decorre dalla data dell'Assemblea medesima.

29.3 Nella composizione del Collegio Sindacale, previo coordinamento con i Ministeri competenti, deve essere assicurato il rispetto dell'articolo 2397 codice civile ed essere altresì assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data di efficacia delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, almeno un quinto dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

29.4 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi subentrano i supplenti in ordine di età salvo che tale criterio suppletivo non sia atto a garantire l'equilibrio fra i generi nell'ambito dell'organo, ipotesi in cui il subentro avviene nell'ordine atto a garantire l'equilibrio dei generi nell'ambito dell'Organo di Controllo.

29.5 Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. e alle altre disposizioni normative applicabili. La perdita di tali requisiti determina la immediata

decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano e comunque con quello che garantisca l'equilibrio tra generi nell'ambito dell'organo.

29.6 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito ferma restando l'applicazione del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, Legge 15 luglio 1994 n. 444.

29.7 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.

29.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.3.2 dell'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 30 - Revisione legale dei conti.

30.1 Il Revisore o la Società incaricata della Revisione Legale dei Conti della Società, ove nominati od obbligatori per legge, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

30.1.1 verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

30.1.2 esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; la relazione è

redatta nel rispetto dei principi di revisione e delle disposizioni di legge vigenti.

30.2 L'Assemblea, nel nominare il Revisore o la Società di Revisione su proposta motivata dell'Organo di Controllo, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il mandato non può eccedere i tre esercizio Sociali.

30.3 Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

30.4 I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Titolo VI

Esercizi Sociali – Bilancio

Articolo 31 - Esercizi Sociali. Bilancio.

31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, Al termine dell'esercizio, l'Organo Amministrativo dovrà compilare la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa che, accompagnati dalla sua relazione e da quella del Collegio Sindacale e, ove diverso e nominato, dal soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, verranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea dei Soci nei modi e nei termini di legge.

Articolo 32 - Utili. Dividendi.

32.1 Gli utili netti, previo accantonamento del cinque per cento da destinarsi alla riserva legale, fino a che questa non raggiunga il venti per cento del

capitale sociale, saranno devoluti secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di azioni.

32.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente presso gli Istituti di Credito indicati dai Soci oppure designati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e, per esso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potrà fissare il termine a partire dal quale i dividendi si renderanno esigibili.

32.3 Il diritto al pagamento dei dividendi, si intende prescritto ove questi ultimi non siano stati riscossi entro cinque anni dal giorno in cui siano divenuti esigibili.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione - Norme Finali

Articolo 33 - Scioglimento e Liquidazione

33.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

33.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori e fisserà le norme per la liquidazione, determinando:

33.2.1 il numero di liquidatori;

33.2.2 in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Società;

33.2.3 a chi spetta la rappresentanza della società;

33.2.4 i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

33.2.5 gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 34 - Computo Termini. Norma di Rinvio.

34.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento alla nozione di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

34.2 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dall'Atto Costitutivo, dal verbale di trasformazione, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.